



Regolamento per il funzionamento dell'Avvocatura Interna

(Reg. n. 9/2008)

Approvato con deliberazione n. 0117/C.d.A. dell'11 settembre 2008

Modificato con deliberazioni: n. 2/C.d.A./0058 del 20 maggio 2010

n. 4/C.d.A./0048 del 26 maggio 2017



SOMMARIO

Art. 1 - Ambito ed estensione del regolamento	pag. 3
Art. 2 - Funzione contenzioso	pag. 3
Art. 3 - Incarichi esterni	pag. 4
Art. 4 - Funzioni dell'Avvocato Direttore della Struttura	pag. 5
Art. 5 - Funzione consultiva e rapporti con altre Strutture dell'Istituto	pag. 5
Art. 6 - Iscrizione all'Albo professionale	pag. 6
Art. 7 - Compensi professionali	pag. 6
Art. 8 - Liquidazione compensi	pag. 8
Art. 9 - Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi	pag. 8
Art. 10 - Norma transitoria	pag. 9
Art. 11 – Entrata in vigore	pag. 9



Art. 1

Ambito ed estensione del regolamento

1. Le attribuzioni e le funzioni dell'Avvocatura interna in materia di contenzioso, patrocinio e consulenza legale sono disciplinati dal presente regolamento.
2. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni vigenti, normative e contrattuali, concernenti la dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del SSN.
3. Le Funzioni dell'Avvocatura sono svolte dai Dirigenti Avvocati appartenenti al Ruolo Professionale inquadrati nell'apposita struttura dell'Ente. Detti legali esercitano la professione forense limitatamente agli affari della Fondazione IRCCS Policlinico "San Matteo", salvo quanto previsto dall'art. 9 del presente regolamento.
4. Essi rispondono dei mandati ricevuti al legale rappresentante dell'Ente e, nel rispetto dei principi di autonomia professionale, sono soggetti alla legge professionale ed al codice deontologico dell'Avvocatura. Per gli aspetti disciplinari, rispondono al Consiglio dell'Ordine degli avvocati presso il quale sono iscritti.
5. Possono partecipare all'attività dell'Avvocatura interna altri dipendenti del comparto dell'Istituto di categoria "D/DS", individuati con apposito provvedimento formale della Direzione Generale, in relazione alle esigenze della Unità Operativa.
6. I dipendenti di cui al 5° comma, collocati presso la U.O. Legale interna, saranno autorizzati a iscriversi, se in possesso dei requisiti previsti per legge e previo parere favorevole del Dirigente avvocato responsabile della U.O., al Registro degli Avvocati abilitati al patrocinio nel Distretto di Pavia.

Art. 2

Funzione contenzioso

1. L'Avvocatura interna, previo formale incarico di volta in volta da parte del Presidente dell'Ente o suo delegato, ai sensi dell'art. 15, comma 2 dello Statuto della Fondazione, provvede alla difesa ed alla tutela dei diritti e interessi dell'Istituto avanti tutti gli Organi



giurisdizionali e dinnanzi ai Collegi arbitrali secondo le regole proprie della rappresentanza in giudizio.

2. Nei giudizi che si svolgono avanti gli Organi giurisdizionali aventi sede nel Circondario del Tribunale di Pavia, ed affidati all'Avvocatura, la stessa svolge le funzioni di patrocinio e difesa legale dell'Istituto, con domiciliazione dello stesso presso la U.O. Legale dell'Ente.
3. In tutti gli altri giudizi affidati ai legali interni, la domiciliazione viene effettuata presso un Avvocato libero professionista del Foro ove ha sede il Giudice adito.
4. All'Avvocato del libero foro saranno corrisposti i diritti di domiciliazione nella misura determinata dalle vigenti tariffe professionali forensi.

Art. 3

Incarichi esterni

1. In caso di problematiche che si caratterizzino per la specialità e/o per la complessità e l'importanza della materia da trattare oppure in fattispecie in cui sia inopportuna o incompatibile la difesa da parte dell'Avvocatura interna, ovvero nel caso in cui il carico di lavoro gravante sulla medesima non consenta l'assunzione di ulteriori incarichi, la difesa della Fondazione in giudizio o un'eventuale consulenza in fase pregiudiziale possono essere conferiti dal Presidente della Fondazione ai sensi dell'Art. 15, comma 2, dello Statuto della Fondazione, a professionisti esterni particolarmente qualificati nella materia del contendere. Il mandato potrà essere anche conferito congiuntamente all'Avvocatura interna.
2. Nel caso di controversie rientranti nell'ambito di operatività della polizza RCT-RCO stipulata dall'Istituto e gestite dalla Compagnia di Assicurazione, l'Amministrazione provvede all'affidamento di un mandato congiunto, ove sia necessario, all'Avvocatura interna ed al professionista incaricato dalla Compagnia di Assicurazione. Con specifico atto l'Avvocato responsabile della Struttura può proporre al Presidente, qualora ne ravvisi la necessità in ordine alla trattazione della vertenza, periti di parte, esperti e/o



consulenti tecnici sia appartenenti all'Amministrazione sia esterni ad essa e sia per la fase giudiziale che stragiudiziale.

Art. 4

Funzioni dell'Avvocato Direttore della Struttura

1. Il Direttore dell'Avvocatura interna:

- a) determina le direttive inerenti alla trattazione degli affari contenziosi e consultivi;
- b) vigila sugli atti e personale afferenti l'attività e sovrintende alla loro organizzazione, dando le opportune disposizioni ed istruzioni generali e particolari;
- c) riferisce trimestralmente al Presidente ed al Direttore Generale dell'Istituto, presentando apposite relazioni sull'andamento, nell'ambito del lavoro svolto, delle cause espletate ed il loro esito;
- d) segnala eventuali atti, fatti o comportamenti connessi all'attività dell'Istituto che possono favorire l'insorgenza del contenzioso, suggerendo modalità idonee a prevenire o a porre fine a possibili controversie.

Art. 5

Funzione consultiva e rapporti con altre Strutture dell'Istituto

1. Oltre all'attività giudiziale, i componenti dell'Avvocatura interna sono chiamati a svolgere attività di assistenza legale, di parere e supporto alle UU.OO. e Servizi/Settori dell'Istituto nei seguenti casi:

- su richiesta, esaminano e forniscono parere sui progetti di regolamento e sui capitolati redatti dai vari UU.OO./Servizi/Settori;
- su richiesta della Presidenza, predispongono transazioni giudiziali e stragiudiziali, d'intesa e con collaborazione dei UU.OO./Servizi/Settori, e/o esprimono pareri sulle proposte degli atti di transazione;



- supportano, ove richiesto, i settori interessati nella redazione di contratti e/o convenzioni di particolare complessità;
 - suggeriscono l'adozione dei provvedimenti o forniscono il testo di risposte concernenti reclami, esposti, diffide o altri fatti che possono determinare l'insorgere di una lite;
 - recuperano, su formale richiesta dei singoli settori che a tale scopo devono fornire idonea documentazione, i crediti vantati dall'Istituto;
 - redigono pareri legali, a supporto di procedimenti e/o provvedimenti amministrativi, su richiesta della Direzione Amministrativa.
2. Le UU.OO/Servizi/Settori interessati e/o cointeressati alla vertenza sono tenuti a fornire tempestivamente all'Avvocatura interna tutte le informazioni ed i documenti necessari per la gestione delle controversie ed a comunicare ogni successiva notizia inerente alle stesse.

Art. 6

Iscrizione all'Albo professionale

1. I Dirigenti Avvocati afferenti all'Avvocatura interna, abilitati ad esercitare la professione legale, devono essere iscritti all'elenco speciale annesso all'Albo degli Avvocati di Pavia, ai sensi del RDL 27.11.33 n. 1578, con oneri a carico dell'Istituto.
2. Possono, altresì, essere iscritti all'elenco speciale di cui al 1° comma, i dipendenti indicati all'art. 1, 6° comma del presente Regolamento.

Art. 7

Compensi professionali

1. In relazione alla funzione contenzioso di cui all'art. 2, spettano all'Avvocatura interna, ai sensi dell'art. 64 del CCNL 94/97, relativo all'Area della dirigenza professionale amministrativa e tecnica del comparto sanità, i compensi di natura professionale di cui al



citato RDL n. 1578/33 relativi alle controversie di volta in volta affidate dall'Amministrazione, secondo i seguenti principi:

- sono liquidati gli onorari recuperati a seguito di condanna alle spese della parte avversa soccombente, che vengono corrisposti dopo l'avvenuta acquisizione delle relative somme nel bilancio dell'Istituto;
 - spettano, altresì, all'Avvocatura i compensi professionali di cui cura l'esazione nei confronti delle controparti per effetto di sentenza, ordinanza o rinuncia.
2. Le sentenze favorevoli per l'Istituto sono quelle che, in ogni fase e in ogni grado lasciano sostanzialmente intatto il provvedimento di cui si contende ossia:
- le sentenze nelle quali controparte sia soccombente;
 - le sentenze nelle quali controparte abbia rinunciato alla domanda o agli atti del giudizio;
 - le sentenze non di soccombenza, anche interlocutorie: comprese quindi quelle che dichiarano l'improcedibilità, l'estinzione, la perenzione, l'inammissibilità, il difetto di legittimazione ad agire, la carenza di interesse, o siano sostanzialmente respinte le domande della controparte. Alle sentenze favorevoli sono equiparati i decreti ingiuntivi non opposti, i lodi arbitrari e gli altri provvedimenti nei quali sono sostanzialmente accolte le domande dell'Istituto.
3. Non possono essere assimilate a sentenza favorevole l'abbandono della lite da parte della controparte, la dichiarata cessazione della materia del contendere, le transazioni in corso di causa, le transazioni stragiudiziali e le conciliazioni. Pertanto tutta l'attività dell'Avvocatura che porta alla definizione di procedimenti stragiudiziali, ancorché favorevoli all'Istituto, rientra nelle proprie competenze istituzionali
4. I compensi professionali vengono ripartiti nella misura del 95% a favore dell'Avvocatura interna, dedotta una quota del 5% a copertura forfettaria delle spese generali. Nel caso di più Dirigenti Avvocati i compensi saranno ripartiti come segue: 60% al Dirigente Avvocato Responsabile della U.O. e 40% da ripartirsi – su proposta del Responsabile – tra i restanti Dirigenti dell'Avvocatura interna, in ragione dell'apporto ai contenziosi trattati.



5. I compensi professionali sono costituiti dagli onorari recuperati di cui al comma 1 del presente articolo, dedotto il 5% a favore della Fondazione, a copertura forfettaria delle spese generali sostenute.
6. I compensi professionali di cui al presente articolo sono distinti, ex art. 64 C.C.N.L. del 5.12.1996, dalla retribuzione di risultato dei dirigenti, la quale risulta collegata agli obiettivi annuali assegnati alla struttura di appartenenza a seguito di negoziazione budget. I compensi professionali in parola comportano l'esclusione dall'attribuzione del premio per la qualità della prestazione individuale.

Art. 8

Liquidazione compensi

1. I compensi professionali di cui al precedente art. 7 sono liquidati dalla Direzione Generale annualmente, ove maturati, previa presentazione della relazione di cui all'art. 4), punto d).
2. I compensi non possono superare il limite massimo del trattamento economico complessivo commisurato a quello previsto per il Presidente della Corte di Cassazione.
3. In ogni caso, i compensi professionali liquidati annualmente non possono attribuire a ciascun Avvocato una somma superiore al suo trattamento economico complessivo annuo.

Art. 9

Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi

1. Ai Dirigenti dell'Avvocatura interna si applica il regime previsto per le incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi previsto dall'art. 53 T.U. 165/01.



Art. 10

Norma transitoria

1. Per il periodo pregresso all'adozione del presente Regolamento, la liquidazione ai Dirigenti Avvocati dei compensi di natura professionale maturati a seguito di sentenze favorevoli all'Istituto, regolarmente introitati ed accantonati dalla Struttura Economico-finanziaria, avverrà nella stretta osservanza di quanto stabilito dall'art. 64 C.C.N.L. della Dirigenza P.T.A. e con le modalità previste all'art. 7 del Regolamento.

Art. 11

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo del mese successivo alla data di esecutività della deliberazione del Consiglio d'Amministrazione di relativa adozione.